

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

**IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI**

Vista la proposta di legge n. 112/2022, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: «Modifiche alla Legge Regionale 22 novembre 2021, n.29 (Sostegno alle iniziative integrate di riqualificazione e valorizzazione dei borghi e dei centri storici delle Marche e promozione e sviluppo del turismo diffuso e sostenibile)», nel testo approvato dalla II Commissione, trasmesso con nota assunta al protocollo n. 206 del 30 giugno 2022;

Visto l'articolo 11, comma 4, della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4;

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle Autonomie Locali entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dalla relatrice Silvia Pinzi e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12 del 14 luglio 2022;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 14 luglio 2022;

**DELIBERA**

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente  
F.to Alessandro Gentilucci

**PARERE ESPRESSO**  
**DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO**  
**AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008**

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 112/2022, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: «Modifiche alla Legge Regionale 22 novembre 2021, n.29 (Sostegno alle iniziative integrate di riqualificazione e valorizzazione dei borghi e dei centri storici delle Marche e promozione e sviluppo del turismo diffuso e sostenibile)», nel testo approvato dalla II Commissione, trasmesso con nota assunta al protocollo n. 106 del 30 giugno 2022;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15;

Visto l'articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1,2,3,4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Massimiliano Polacco e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12 del 14 luglio 2022;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 14 luglio 2022;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente

F.to Gianfranco Alleruzzo

## RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 DELLA L.R. 31/2001)

### Articolo 1 (Modifiche alla l.r. 29/2021)

L'articolo contiene modifiche alla legge regionale 22 novembre 2021, n. 29 (Sostegno alle iniziative integrate di riqualificazione e valorizzazione dei borghi e dei centri storici delle Marche e promozione e sviluppo del turismo diffuso e sostenibile).

In particolare:

- il comma 1, modifica l'articolo 1, comma 2, lettera c) e l'articolo 7, comma 1;
- il comma 2 prevede l'inserimento, dopo il comma 2 dell'articolo 1, del comma 2 bis;
- il comma 3 integra il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 29/2021;
- il comma 4 modifica l'articolo 11, comma 1;
- il comma 5 prevede l'inserimento, dopo il comma 1 dell'articolo 15, del comma 1 bis;
- il comma 6 integra il comma 5 dell'articolo 15.

Tale disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

### Articolo 2 (Invarianza finanziaria)

L'articolo attesta l'invarianza finanziaria della proposta di legge, dalla quale non scaturiscono oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

### Articolo 3 (Dichiarazione d'urgenza)

L'articolo contiene la dichiarazione d'urgenza.

Implicazioni organizzative

L'attuazione di questa legge non comporta oneri organizzativi aggiuntivi in quanto le attività disciplinate rientrano tra quelle già assegnate al personale in servizio presso la struttura regionale competente in materia.